DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA AI CIECHI CIVILI

Art. 15

Rilascio dei certificati da parte degli uffici distrettuali delle imposte

Ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche, i comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica richiedono direttamente agli uffici distrettuali delle imposte, entro quindici giorni dalle comunicazioni delle commissioni sanitarie, i certificati relativi all'eventuale iscrizione dei nominativi degli aspiranti ad uno o piu' dei benefici previsti nella presente legge, nei ruoli della imposta complementare sui redditi.

Versione in vigore dal 8 luglio 1970, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili
Estremi	Legge 27 maggio 1970, n. 382
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 1970

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-assistenza-ai-ciechi-civili/art-15-rilascio-dei-certificati-da-parte-degli-uffici-distrettuali-delle

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it